

Data pubblicazione 14/11/2025

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**PENSIONE DI
INABILITA'**

R.G.N.19981/2022

Ud 09/10/2025 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere-

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere-

Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19981-2022 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato
_____;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
 e difeso dagli avvocati [REDACTED],

- controrricorrente -

avverso la sentenza n. 4721/2022 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 22/05/2022 R.G.N. 23936/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

2025

4142

Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. [redacted] **adiva**

il Tribunale di Roma, conveniva in giudizio l'INPS e chiedeva accertarsi i requisiti sanitari utili al riconoscimento sia della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118 del 1971 che dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/1980. L'INPS si costituiva contestando la pretesa. Veniva disposta consulenza e il perito concludeva per la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma negava la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di inabilità e tanto perché riteneva le menomazioni riscontrate riconducibili ad un infortunio *in itinere* subito dalla ricorrente nel 2009, di competenza INAIL e già compensato dai benefici erogati da quell'istituto.

2. La difesa di parte ricorrente proponeva contestazione ai sensi dell'art. 445 -bis, quarto comma, c.p.c.. Il Tribunale di Roma nominava nuovo consulente e, all'esito della perizia, decideva la causa accogliendo parzialmente la domanda, con riguardo al requisito sanitario per la indennità di accompagnamento, e rigettandola nel resto, con riguardo al requisito sanitario per la pensione di inabilità; la sentenza compensava per metà le spese di lite e condannava l'INPS a rifondere alla parte ricorrente la residua metà.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [redacted] articolando tre motivi di impugnazione. L'INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025.



Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Si critica la sentenza impugnata perché, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha affermato che il quadro clinico che giustificava anche il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento era essenzialmente riconducibile ad un evento traumatico, a un infortunio avvenuto nel 2009 e già indennizzato dall'INAIL e non a patologia di competenza INPS e, così facendo, avrebbe trascurato che in atti erano documentate patologie (in specie tachicardia e disturbo ansioso depressivo) non correlate all'evento traumatico e infortunistico.

1.1. Il motivo è inammissibile. La parte ricorrente deduce che il consulente nella perizia, e di conseguenza la sentenza, avrebbero omesso di considerare due patologie, ma non specifica in alcun modo come le due patologie avrebbero potuto mutare il giudizio del perito e del giudice circa l'origine delle menomazioni sofferte dalla paziente (tutte riconducibili a un evento infortunistico) e nemmeno specifica come le dette patologie avrebbero potuto costituire fonte di invalidità autonomamente valutabili.

1.2. Si consideri, proposita, che viene dedotto omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto decisivo e, secondo l'insegnamento di Cass.ss.uu. 07/04/2014, n. 8053: «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di



discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».

1.3. Nel medesimo senso si consideri che la decisività del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia (Cass. 13/10/2022, n. 29954).

1.4. L'inammissibilità della censura è, infine, confermata dal principio secondo il quale: «l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale



che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducibile), ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omissso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU). (Cass. 24/06/2020, n. 12387).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. perché il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della consulenza medica, avrebbe considerato che il quadro invalidante fosse di competenza esclusiva dell'INAIL perché originatosi da un infortunio, mentre emergeva un più ampio quadro invalidante riconducibile anche alla competenza INPS e di rilievo considerata la giurisprudenza di legittimità circa la disposizione di cui all'art. 1, comma 43, legge 08/08/1995, n. 335 disposizione sul divieto di cumulo tra prestazioni a carico dell'INPS e dell'INAIL.

2.1. Il motivo è inammissibile perché, sebbene si deduca una violazione di legge, non si contesta l'interpretazione della disposizione invocata ma si chiede nella sostanza un riesame del merito della decisione, una rivalutazione della attività di apprezzamento delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito. Risulta in proposito assorbente il principio affermato da Cass. ss. uu. 27/12/2019, n. 34476: è inammissibile il ricorso



per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

[Numero registro generale 19981/2022](#)

[Numero sezionale 4142/2025](#)

[Numero di raccolta generale 30095/2025](#)

[Data pubblicazione 14/11/2025](#)

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, secondo comma, c.p.c., degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014, dell'art. 24 della legge 794/1942, del d.m. 05/10/1994 n. 585 e della legge 07/11/1957, n. 1051 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Si critica la sentenza perché avrebbe liquidato le spese al di sotto dei minimi legali.

3.1. Il motivo è fondato. La liquidazione è stata condotta in via complessiva, senza specificare il dovuto per ciascuna delle due fasi, e comunque al di sotto dei limiti.

3.2. In proposito vale richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, esemplificato da ultimo da Cass. 15/09/2025, n. 25197/2025, pronuncia che ha ripercorso tutte le questioni rilievo.

3.3. Alla fattispecie in esame va applicato il d.m. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 22/05/2022. Quanto agli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni di natura assistenziale trova applicazione il criterio previsto dall'art. 13 primo comma cod. proc. civ. di tal che, se il titolo è controverso, il valore è determinato in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (cfr Cass. Sez. Un. n.10455 del 2015) e non sussiste alcun obbligo per il giudice di liquidare il compenso nella misura media, atteso che gli artt. 1 e 4 d.m. n.



55 del 2014 gli impongono soltanto di liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, peraltro derogabili con idonea motivazione (cfr. Cass. n. 2386 del 2017 e Cass. n. 18167 del 2015).

Numero registro generale 19981/2022

Numero sezionale 4142/2025

Numero di raccolta generale 30095/2025

Data pubblicazione 14/11/2025

3.4. Applicando i suddetti principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra € 5.201,00 ed € 26.000 in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta. Quanto ai parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, questi vanno individuati in € 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di € 270,00 per lo studio della controversia, € 338,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70% ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nelle tabelle per le cause di previdenza, in € 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 960,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, rispetto all'importo del parametro medio, in forza del disposto di cui all'art. 4, d.m. n. 55 del 2014, che testualmente prevede una riduzione "fino al 70 per cento" dell'importo liquidato per tale fase).

3.5. Si osservi pure che il d.m. n.55 del 2014 non vincola il giudice a liquidare secondo parametri fissi, dovendosi tener conto delle caratteristiche di urgenza e pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e importanza delle questioni affrontate. Quindi può



essere disposta una riduzione anche inferiore senza procedere
ad una meccanica applicazione delle cifre indicate in **tabella**
potendo il giudice graduare con riduzione fino al 50% nelle
prime due fasi e fino al 70% per la fase istruttoria.

Numero registro generale 19981/2022

Numero sezionale 4142/2025

Numero di raccolta generale 30095/2025

Data pubblicazione 14/11/2025

3.6. Si osservi, infine, che la questione sulla derogabilità o meno dei valori minimi è variamente dibattuta in sede di legittimità: se ne è affermata l'inderogabilità in assenza di convenzione fra le parti (cfr. Cass. n.9815 del 2023), ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l'ulteriore scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. n.15506 del 2024, che richiama Cass. n. 14198 del 2022, n.89 del 2021 e n.19989 del 2021), e la possibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi, fermi restando "in ogni caso" i valori minimi (cfr. Cass. n.26734 del 2024).

3.7. Ciò posto, come innanzi osservato, la liquidazione delle spese processuali compiuta nell'impugnata sentenza non è rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con il d.m. n. 55 del 2014 come mod. con d.m. n. 37 del 2018, non è stata fornita un'analitica elencazione di calcolo per comprenderne la determinazione nei due gradi di giudizio, né alcuna argomentazione per supportarne la deroga. La verifica del rispetto dei predetti parametri conduce, pertanto, ad affermare l'evidente non conformità della liquidazione compiuta dal giudice di merito al citato tariffario ministeriale, come ratione temporis previsto.

3.8. Discende che la sentenza va, sotto questo profilo, cassata, con rinvio al Tribunale di Roma al quale si demanda di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazione del compenso liquidabile al difensore.

4. In definitiva il ricorso deve essere accolto con riguardo al terzo motivo e nel resto deve essere respinto.



P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta nel resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 9 ottobre 2025.

Il Presidente
(Fabrizia Garri)

